

Il **Presidente** presenta il seguente ordine del giorno dei signori Avv. Cav. **Reyna** di Torino e del Conte Avv. **Biancoli** di Bologna:

I sottoscritti chiedono alla Presidenza del IV Congresso Nazionale delle Opere pie, che voglia sottoporre al Congresso stesso l'approvazione del voto già accolto dai precedenti Congressi, per l'equiparazione degl'impiegati delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, agl'impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, agli effetti dell'imposta sui redditi di R. M.

Il Congresso lo approva ad unanimità, lasciando alla Presidenza di insistere presso il Governo perchè le istanze replicate ad esso rivolte ed i voti emessi nei Congressi precedenti e nel presente confermati vengano finalmente esauditi, secondo giustizia ed equità.

Sull'argomento: *Gli impiegati delle Opere pie e l'imposta sulla ricchezza mobile*, l'Avv. **Federico Reyna** ha presentata, ad illustrazione dell'ordine del giorno proposto, la seguente relazione:

I. Secondo la legge vigente gli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni pagano l'imposta di ricchezza mobile sopra  $\frac{15}{40}$  dei loro stipendi od assegni fissi e delle loro pensioni; invece gli impiegati delle Opere pie pagano sopra  $\frac{18}{40}$ . (*Art. 2.°, alinea 1.°, legge 22 luglio 1894, n. 339*).

Di più: gli stipendi, gli assegni e le pensioni degli impiegati provinciali e comunali vanno esenti dall'imposta sulla ricchezza mobile quando siano inferiori a L. 800; laddove il minimo imponibile di codesta stessa categoria di redditi è segnato a L. 641 per gli impiegati delle Opere pie.

Ben è vero che gli impiegati delle Opere pie godono di speciali detrazioni di favore, le quali da un minimo di L. 240, giungono fino ad un massimo di L. 400 per gli stipendi e le pensioni che stanno fra le L. 641 e le L. 1280; mentre agli impiegati delle provincie e dei comuni è concessa la sola deduzione di favore di L. 200 nette per gli stipendi o le pensioni superiori a L. 800, ma non eccedenti le lire 1000. Ma egli è certo che il vantaggio delle maggiori riduzioni di favore accordate agli impiegati delle Opere pie — come del resto anche a tutti gli altri possessori di redditi della categoria C — è di gran lunga superato dal doppio beneficio concesso agli impiegati provinciali e comunali, sia con l'esenzione